

osta della soprintendenza dell'Emilia-Bologna Prot. n. 5793 del 27 marzo 2002);

l'articolo 53 del decreto legislativo n. 490 del 1999 stabilisce che «...non è consentito o è consentito solo con particolari limitazioni» l'esercizio del commercio in aree tutelate dalla legge di cui si parla. Qualora poi venisse consentito tale esercizio è subordinato al preventivo nullaosta del Soprintendente che «... per quanto attiene alla somministrazione di alimenti e bevande può essere concesso solo per le installazioni mobili»;

il comune di Bologna ha affidato una gran parte della ex Sala Borsa ad un soggetto privato per attività che nulla hanno a che fare con la destinazione primaria a Biblioteca Multimediale, neppure come servizio aggiuntivo (ad esempio agenzia viaggi, *hi-tech showroom*, *design showroom*, eccetera), e che per quanto attiene la somministrazione di alimenti e bevande le installazioni contemplate non sono certamente mobili, essendo stata rilevata in fase di verbale di abuso edilizio anche l'effettuazione di «tre fori passanti nel soffitto del solaio di copertura predisposti per il passaggio delle canalizzazioni di esalazione della cucina» di un ristorante;

si possono configurare gravi violazioni del già citato articolo 53 del decreto legislativo n. 490 del 1999, in aggiunta a quelle rilevate nella comunicazione del 30 settembre 2003 al sindaco di Bologna da parte della soprintendente Ferrari, tali da comportare l'assoluta nullità delle convenzioni e degli atti giuridici in genere compiuti contro i divieti stabiliti dalla legge, esattamente prevista dall'articolo 135 del decreto legislativo n. 490 del 1999;

con il protocollo del 2 aprile 1998 il Ministero dei beni culturali destinava un ulteriore finanziamento di 10 miliardi di vecchie lire per la Biblioteca Multimediale della ex Sala Borsa, da aggiungersi ai 21,5 miliardi già finanziati dal comune di Bologna e ai 14,5 miliardi finanziati con fondi FIO, mentre il progetto attuale ha destinato una grande superficie ad attività

commerciali e ha ridotto i posti lettura dai 909 previsti agli attuali 380, stravolgendo così l'originaria destinazione a Biblioteca Multimediale del contenitore —:

se non intenda accertare che: *a)* con riferimento agli interventi descritti, siano state rilasciate le autorizzazioni della soprintendenza, previste dalla legge; *b)* le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate siano state effettivamente rispettate e, nel caso in cui ciò non sia avvenuto, quali misure intenda adottare per porre fine ad ogni irregolarità, anche con riferimento all'utilizzazione commerciale degli spazi. (4-07860)

\* \* \*

## COMUNICAZIONI

*Interrogazione a risposta scritta:*

FOLENA e PANATTONI. — *Al Ministro delle comunicazioni, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la società Ipse 2000 Spa è aggiudicataria di una licenza individuale per il servizio di comunicazioni mobili pubblico di terza generazione UMTS, con decorrenza 1° gennaio 2001 (delibera n. 3/01/CONS sull'AGCOM);

tale licenza prevede l'obbligo primario di «assicurare con la propria rete radiomobile la copertura minima» definita dal comma 6 dell'articolo 3 della delibera n. 310 del 1999 dell'AGCOM che impone «obblighi di copertura dei capoluoghi di regione entro 30 mesi a partire dal 1° gennaio 2002 e dei capoluoghi di provincia entro ulteriori 30 mesi»;

dal 30 ottobre 2001 la società Ipse 2000 ha cessato ogni attività finalizzata al lancio di servizi di telefonia mobile ed ha avviato una politica di disinvestimento complessiva che ha portato ad interrompere tutti gli atti per la realizzazione di una propria rete di telecomunicazioni e a

dismettere le poche infrastrutture installate, rendendo di fatto non raggiungibile il sopraccitato obbligo primario;

in conseguenza dell'intenzione di ricorrere al « *trading* delle frequenze », così come previsto dalle recenti direttive comunitarie (direttiva « quadro » 2002/21/CE) e dal nuovo Codice Unico delle Comunicazioni Elettroniche, IPSE 2000 ha intenzione di sfruttare un bene dello Stato « limitato » (le frequenze), e come tale concesso in regime di licenza, al fine di rivenderlo, senza lanciare alcun servizio di telecomunicazioni, senza rispettare gli impegni assunti in sede di gara e con la licenza senza creare alcuna infrastruttura di rete e senza contribuire in nessun modo allo sviluppo del paese, anzi contribuendo a creare disoccupazione e gravi danni al mercato delle telecomunicazioni ed al suo indotto;

in data 13 giugno 2003 la società Ipse 2000 ha comunicato la « soppressione di tutti i posti di lavoro non strettamente funzionali alle residuali attività di gestione minima ed alla prospettata attività di « *spectrum trading* » (ovvero di 109 dipendenti su 122 complessivi), riducendo il proprio organico a 12 unità attraverso una procedura di mobilità che è terminata in data 8 ottobre 2003 con il licenziamento collettivo di 92 lavoratori e rendendo ancor più evidente l'intenzione di non voler effettuare la copertura di rete;

in data rispettivamente 16 giugno 2003 e 17 luglio 2003 le rappresentanze sindacali unite SLC-CGIL, Fistel-CISL, UIL-Te hanno richiesto all'AGCOM ed al ministero delle comunicazioni se avessero intenzione di verificare il rispetto da parte della società Ipse 2000 SpA degli obblighi assunti con la licenza e di esperire ogni azione utile e necessaria a garantire il rispetto degli stessi —:

se il Governo intenda verificare il rispetto dell'obbligo richiamato in premessa da parte della società Ipse 2000 SpA;

se il Governo intenda ritirare la licenza nel caso in cui la copertura di rete

prevista per il 30 giugno 2004 non sia stata realizzata da Ipse 200 SpA;

quali iniziative il Governo abbia posto in essere o intenda porre in essere al fine di assicurare la ricollocazione di tutti i lavoratori di Ipse 2000 SpA presso la società o le società che si mostrino interessate ad acquisire le frequenze UMTS attualmente in capo ad Ipse 2000 SpA.

(4-07851)

\* \* \*

## ECONOMIA E FINANZE

*Interrogazione a risposta orale:*

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la stampa nazionale (vedasi, per tutti, *Il Giornale* di venerdì 24 ottobre 2003 alla pagina 25) ha dato notizia di una sentenza pronunciata dalla seconda sezione della Corte d'Appello Civile di Milano con cui la Consob, il Ministero dell'economia, l'ex-presidente dell'organo di commissione e vigilanza della Borsa, dottor Bruno Pazzi, nonché due commissari ed un funzionario sono stati condannati a risarcire 898 risparmiatori per un totale di circa sei milioni di euro;

la vicenda, risalente a vent'anni or sono, è relativa alla sottoscrizione, da parte dei risparmiatori, di titoli atipici di cui valore, due anni dopo, si era del tutto azzerato;

l'offerta al pubblico conteneva, a giudizio dei risparmiatori che hanno prodotto il giudizio civile, dati inveritieri che la Consob avrebbe dovuto rilevare non concedendo l'autorizzazione all'operazione —:

se effettivamente la ricordata sentenza della seconda sezione della Corte